



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 30/11/2020

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER INTERVENTI EDILIZI IN ZONA F, SOTTOZONA F7 - ART 39 DELLE NORME TECNICHE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.

L'Anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Novembre** alle ore **18:10**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° **11** ed assenti, sebbene invitati, n° **2** come dal seguente prospetto:

<i>N. ORD.</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>P.</i>	<i>A.</i>	<i>N. ORD.</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>P.</i>	<i>A.</i>
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	CAMAIONI GIORGIA	X	
2	DI MASSIMANTONIO PIERA	X		9	PUGLIA ANTONIO	X	
3	LATTANZI LUCA	X		10	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
4	CORDONE DONATELLA	X		11	BALDINI NADIA		X
5	BURRINI ANTONIO	X		12	LALLONE MONICA	X	
6	CESARINI MASSIMILIANO	X		13	IEZZI DYLAN		X
7	ROSSI MIRKO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Francesca De Camillis**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/10/2017, esecutiva, venne approvato lo schema di convenzione per interventi in zona F - Attrezzature ed Impianti di Interesse Generale, sottozona F7 – Attrezzature di servizi cimiteriali, aree disciplinate in particolare dall'art. n. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- l'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08/04/2019, esecutiva, ha adottato una "Variante Tecnica" per adeguamento ed aggiornamento del vigente P.R.G., pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 33 del 21 agosto 2019;
- al momento la variante adottata non è stata ancora approvata;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del DPR 380/2001, in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda;
- in regime di adozione degli strumenti urbanistici, la sospensione di cui sopra non è da intendersi quale astensione da qualunque atto, ma bensì finalizzata all'emissione di un provvedimento adeguatamente motivato, che si ponga come *tertium genus* tra il provvedimento di assenso e quello di diniego;
- La compresenza di un PRG adottato assieme al PRG vigente (approvato) implica che le domande di permesso a costruire siano doppiamente rispettose e conformi ad entrambi gli strumenti urbanistici;
- il regime di misure di salvaguardia scatta con l'adozione del nuovo piano e apre un periodo in cui valgono contemporaneamente due strumenti urbanistici e che, avendo due versioni di PRG efficaci, si deve applicare la disposizione più restrittiva tra loro;
- nella prassi si applica un sistema di doppio filtro consecutivo: prima si valuta l'ammissibilità della domanda nei confronti dello strumento vigente (approvato) e, in caso favorevole, si procede a valutare l'ulteriore ammissibilità anche nei confronti dello strumento adottato;
- le misure di salvaguardia non possono avere efficacia illimitata, soprattutto per garantire tempi certi al cittadino; il DPR 380/01, all'art. 12 comma 3 dispone che l'efficacia di tali misure è limitata a tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione;
- la variante adottata in adeguamento e revisione del P.R.G., conferma la zonizzazione F7, avente ad oggetto "Attrezzature di servizi cimiteriali", già prevista dal P.R.G. vigente, disciplinando gli interventi ammissibili all'art. 62 della N.T.A.;
- per il rilascio dei titoli edilizi inerenti gli interventi da attuarsi nella sopra indicata sottozona "F7", è ancora necessario sottoscrivere la prevista convenzione, richiamata dall'art. 39 del P.R.G. vigente e confermata dall'art. 62 della "Variante Tecnica" adottata;

Dato Atto che:

A) il vigente P.R.G.

- all'art. n. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione, nella zone F7 consente la realizzazione di

piccole costruzioni commerciali per la vendita di fiori, oggetti di culto e per onoranze dei defunti, locali tecnici a servizio delle strutture commerciali nonché magazzini interrati;

– per le suddette costruzioni, stabilisce che possano essere assentite all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale e formalizzate per il tramite della stipula di una convenzione, con la quale il concessionario si impegna a rimuovere il manufatto, in qualsiasi momento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale;

B) la "Variante Tecnica" adottata

– all'art. n. 62, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione della "Variante Tecnica" adottata con la deliberazione di C.C. 28/2019, nella zona F7 (Attrezzature di servizi cimiteriali), consente l'installazione di piccole costruzioni (adibite a chioschi per la vendita di fiori, di lampade votive, oggetti di culto e per le onoranze dei defunti), locali tecnici ad esclusivo servizio delle strutture commerciali, oltre che magazzini interrati, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale e stipula di una convenzione con la quale il concessionario si impegna a rimuovere il manufatto senza alcun indennizzo, in qualsiasi momento, su richiesta dell'Amministrazione comunale;

– *per le sole strutture destinate alla produzione e commercializzazione di oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti, ricadenti nella sottozona F7 e ubicati su aree private, a differenza di quanto previsto nelle NTA del PRG vigente, non sussiste il vincolo alla rimozione del manufatto su richiesta dell'Amministrazione Comunale di cui al periodo precedente;*

Rilevato che, allo stato, lo schema della Convenzione vigente per il rilascio di titoli edilizi inerenti la sottozona F7 - Attrezzature di servizi cimiteriali fa riferimento al Piano Regolatore Generale vigente e alle relative NTA;

Rilevato altresì che necessita definire le eventuali istanze in itinere e/o le eventuali nuove istanze che dovessero pervenire per l'edificazione della sottozona F7 - Attrezzature di servizi cimiteriali, nelle more della definitiva approvazione della Variante Tecnica adottata e nei termini in premessa evidenziati;

Considerato che il competente ufficio comunale ha rappresentato la necessità di aggiornare lo schema vigente per la sottoscrizione di interventi nella sottozona "F7", in modo che lo stesso schema tenga in debito conto – nei termini sopra indicati - la compresenza dalla "Variante Tecnica" adottata, in attesa della definitiva approvazione, e le norme del vigente PRG;

Rilevato che ai fini del rilascio e/o valutazione del titolo edilizio relativamente alla sottozona F7 necessita stipulare comunque la convenzione prevista sia dall'art. n. 39 delle N.T.A. vigenti sia dall'art. 62 della N.T.A. adottate;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revisione e all'aggiornamento dello schema di convenzione da applicarsi, riguardo gli interventi ricadenti nella sottozona "F7", introducendo una disposizione transitoria valevole unicamente nel periodo di vigenza delle norme di salvaguardia, ovvero tra l'adozione (giusta deliberazione di C.C. 28/2019) e l'approvazione della "Variante Tecnica" al corrente PRG;

Viste e richiamate le N.T.A. del vigente P.R.G. e della "Variante Tecnica", queste ultime adottate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2019 più volte citata;

Vista la Legge Regionale 12/04/1983 n. 18, nel testo vigente;

Visto l'art. 12, comma 3, del DPR n° 380/01;

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- 2) di approvare, come in effetti approva, l'unito schema di convenzione relativo all'edificazione delle aree ricadenti all'interno della Zona F "Attrezzature ed impianti di interesse generale", sottozona F7 "Attrezzature di servizi cimiteriali", a modifica e integrazione di quello approvato con la deliberazione di C.C. 46/2017;
- 3) di dare atto che la modifica citata consiste sostanzialmente nell'aggiunta di una norma transitoria, e, nella fattispecie, dell'Art. 11, così articolato:

Art. 11 **(norma transitoria)**

Posto che la compresenza della Variante Tecnica al PRG adottato, giusta deliberazione di C.C. 28/2019, e del PRG vigente (approvato) implica che le domande di permesso a costruire siano doppiamente rispettose e conformi ad entrambi gli strumenti urbanistici, nel periodo intercorrente tra l'adozione della predetta Variante e la sua approvazione, e comunque entro i limiti temporali di efficacia di cui all'art. 12 comma 3 del DPR 380/01, per la sottozona F7 troveranno piena applicazione le disposizioni dell'art. 39 delle NTA del PRG vigente. Dal momento dell'approvazione definitiva della Variante Tecnica, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'art. 12, comma 3, del DPR 380/01, la presente convenzione si intenderà automaticamente aggiornata e vincolata alle disposizioni di cui all'Art. 62, comma 1, delle NTA della Variante Tecnica. In caso di mancata approvazione della Variante Tecnica al PRG nei termini dell'art. 12, comma 3, del DPR 380/01, troveranno applicazione le disposizioni delle NTA del PRG vigente.

- 4) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica per gli adempimenti consequenziali.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Tecnica - Urbanistica

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 24/11/2020

Il Responsabile del Settore
(Claudio Di Pietrantonio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Acquisito sulla stessa il solo parere tecnico di cui all'art 49 del TUEL;

Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Dott. **Luca Lattanzi**, il quale sintetizza, il contenuto della proposta;

Uditi i vari interventi che, una volta trascritti resteranno depositati agli atti;

Dato atto che nel corso del dibattito rientra in Aula il consigliere **Baldini Nadia** (p. 12)

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della cennata proposta;

Astenuti n. 3 (Gruppo "Obiettivo Mosciano");

Con voti favorevoli n. 9 (gruppo "Mosciano Democratica"), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 02/12/2020 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 02/12/2020

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 02/12/2020 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
